

« Gl'insegnanti che appartengono al terzo ordine di ruoli sono tenuti all'obbligo d'orario stabilito dalla tabella E; però, quando sia possibile, si assegnano allo stesso insegnante due o più corsi completi. In questo caso, le ore eccedenti il limite della tabella E sono retribuite nella misura indicata nella tabella B.

« Gl'insegnanti di lettere, di filosofia, di pedagogia e di scienze non possono mai avere più di 27 ore settimanali d'insegnamento nelle scuole di primo grado e di 22 in quelle di secondo grado; gl'insegnanti di altre materie non più di 30 ».

L'onorevole Credaro ha facoltà di svolgere quest'articolo sostitutivo.

CREDARO. Un valentissimo insegnante, commentandomi quest'articolo, lo chiamava articolo trappola.

Infatti qui è detto che il numero delle ore d'insegnamento per gl'istituti di primo grado può oscillare fra 15 e 18, per quelli di secondo grado fra 13 e 15. Tuttociò che negli articoli è indeterminato apre la porta ai favoritismi. Sarebbe stato meglio che nelle tabelle che accompagnano questo disegno di legge ci fosse stata specificazione esatta di ore materia per materia, scuola per scuola.

Io credo che questo numero di ore non sia gravoso. La legge Casati stabilisce venti ore per le scuole inferiori e quindici per le superiori. Gli insegnanti, nel loro Congresso di Cremona, hanno formulato il voto che si stabilissero 18 ore d'insegnamento per tutti. Se si vuole ridurre, sia pure, io accetto e accetterà la Camera, ma non si dovrebbe permettere che alcuni insegnanti siano chiamati ad insegnare più ed altri meno; anche per ragioni finanziarie, perchè ogni ora in più, che viene impartita dall'insegnante oltre l'orario stabilito per legge, deve essere retribuita secondo la tabella annessa alla legge, e noi non possiamo lasciare all'arbitrio del Ministero, che un insegnante si guadagni 500 lire, un altro 600, un terzo 800, per le ore aggiuntive. Io propongo che, nei primi venti anni d'insegnamento, ogni professore sia tenuto al massimo delle ore e negli ultimi al minimo. È giusto che il lavoro di un professore, dopo venti anni d'insegnamento, sia alleviato.

E trovo poco ragionevole che si dica: voi, professore di liceo, dovete fare dalle tredici alle quindici ore d'insegnamento obbligatorio; ma poi la legge stessa consenta che quel professore arrivi fino a ventotto ore d'insegnamento facoltativo, retribuito

dallo Stato. Vale a dire, voi mentre riconoscete che l'energia psichica normale d'un insegnante di liceo non può dar più di quindici ore d'insegnamento; ammettete poi che lo stesso insegnante raddoppi, con ore aggiuntive, il suo lavoro.

Perciò sarebbe opportuno che le ore aggiuntive fossero diminuite, e che il professore degl'istituti di secondo grado non potesse far più di ventidue ore di lezione alla settimana; e quelli di prima, 27. Un lavoro proficuo, maggiore di questo, è difficile, per non dire impossibile.

Ma può darsi che io non sia penetrato nello spirito di questo articolo, e perciò attendo dall'onorevole ministro e dalla Commissione quei chiarimenti che forse anche potrebbero persuadermi che esso è buono.

PRESIDENTE. Spetterebbe di parlare all'onorevole Cassuto; ma, per seguire l'ordine logico, poichè vi è un'altra proposta sostitutiva, al terzo capoverso, dell'onorevole Graffagni e di altri, darò facoltà di parlare all'onorevole Graffagni.

Onorevole Graffagni parli.

(Il deputato Graffagni non c'è; e non vi sono nemmeno gli altri firmatari della proposta, che sono gli onorevoli Calvi Giusto, Rastelli, Gallino, Cardani, Curreno, Buccelli, Bertetti, Albertini, Ciartoso e Fradeletto).

Gli onorevoli Cassuto e Orlando Salvatore hanno fatto la seguente proposta:

*Aggiungere dopo il primo comma:*

« Per gl'insegnanti di scienze sperimentali che hanno anche il lavoro di preparazione di gabinetto e per gli insegnanti che hanno l'obbligo della correzione di temi scritti, i limiti minimo e massimo delle ore di insegnamento saranno abbassati di tre ore per gl'insegnanti appartenenti a ruoli di primo grado e di due ore per quelli appartenenti a ruoli di secondo grado ».

L'onorevole Cassuto ha facoltà di svolgere questa proposta.

CASSUTO. L'aggiunta che il collega Orlando ed io proponiamo a questo articolo, mentre risponde ad un principio evidente di giustizia distributiva, è anche una conseguenza, mi pare, necessaria della tabella B e dell'articolo 6, approvati testè dalla Camera con le modificazioni che vi sono state introdotte; perchè gl'insegnanti che hanno la cura dei gabinetti preparatori e quelli che hanno l'obbligo di correggere i temi scritti, si trovano occupati per un numero d'ore sensibilmente maggiore di coloro che, per la materia che insegnano, non hanno nè l'uno, nè l'altro di questi ob-